



Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. CC/ 3

In data: 12.01.2011

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011.

L'anno **duemilaundici** addì **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
VEZZOLI DAVIDE (SINDACO)	Presente	
BELLINI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente	
PAVONI ANDREA (CONSIGLIERE)	Presente	
BANALI FABIO (CONSIGLIERE)	Presente	
LIZZERI MANUEL (CONSIGLIERE)	Presente	
DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE)	Assente	
SAETTI RICCARDO (CONSIGLIERE)	Presente	
BARONI CLAUDIA (CONSIGLIERE)	Presente	
BUZZACHETTI SILVANO (CONSIGLIERE)	Assente	
GAIO TECLA (CONSIGLIERE)	Presente	
STERZA MASSIMO (CONSIGLIERE)	Presente	
PASQUALI FAUSTO (CONSIGLIERE)	Presente	
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)	Presente	

Partecipa il Segretario Comunale. **DOTT.SSA LIA BROGIOLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **DAVIDE VEZZOLI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. **3** dell'ordine del giorno.

Introduce e relaziona il punto 3) dell'o.d.g. il Sindaco – Presidente; il quale propone per il 2011 nessun aumento ed infine dà lettura delle aliquote e pone in votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di attuazione della delega contenuta nell'art.4 della Legge 23/10/1992 n.421, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 504/92, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, che dispone che l'aliquota possa essere "... diversificata ... con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;...";

VISTO l'art. 1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) e precisamente:

- comma 156 - che ha modificato il 1° comma dell'art. 6 del D.Lgs 504/1992, attribuendo al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- comma 169 che stabilisce e conferma che in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate quelle dell'anno precedente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, "osservando i principi dell'universalità, e dell'integrità e del pareggio economico e finanziario;

DATO ATTO che l'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO

-che per l'anno 2010 l'aliquota per l'imposta ICI venne fissata con deliberazione consiliare n° 64 del 28/12/2009, nella seguente misura :

A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille;

B - aliquota ridotta del 4,20 per mille per:

- 1) le unità immobiliari adibite a prima casa comprese le pertinenze dell'abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente;
- 2) gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al 1° grado di parentela, come previsto dall'art. 6 del vigente regolamento;
- 3) unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 4) l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da uno o entrambi i coniugi, assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione a condizione che il coniuge non assegnatario non usufruisca dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale in un'altra unità immobiliare e che il coniuge assegnatario utilizzi l'immobile a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

C - aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10, cat.B; cat. C/1, C/2, C/3, C/4, cat. C/6, C/7; cat.D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8;

D - aliquota agevolata del 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori e che la concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori;

che venne confermata in €.104,00, per l'anno 2010, ai fini del pagamento dell'imposta ICI, la detrazione per la prima casa di cui al punto 1) della precedente lett. "B";

VISTO l'art. 1 commi 1, 2, 3 e 4 del D.L. 27/05/2008 n.93 convertito in legge 24/07/2008 n.126 il quale dispone:

"1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo".

"2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente

decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (.....).

VISTO il redigendo Bilancio di previsione 2011 che si provvederà ad esaminare nel corso di questa seduta;

CONSIDERATO che in base alle previsioni di spesa per l'esercizio 2011 ed al fine di conseguire l'equilibrio di bilancio, il gettito I.C.I. deve essere almeno pari a Euro 630.000,00

ATTESO che in presenza di un fabbisogno economico-finanziario già predeterminato ed emergente alla data attuale è possibile, per realizzare il gettito previsto, riconfermare, le aliquote e detrazioni vigenti nell'anno 2010;

ATTESO che le aliquote proposte si rendono necessarie per poter garantire il pareggio di bilancio e l'espletamento di servizi necessari ivi previsti a favore dei cittadini;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

TUTTO CIO' PREMESSO, con voti favorevoli n° 11 su n° 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Comunale sugli immobili che saranno applicate in questo Comune per l'anno 2011:

A - aliquota ordinaria: 7,00 per mille;

B - aliquota ridotta del 4,20 per mille per:

1) le unità immobiliari adibite a prima casa e solo nei casi previsti dalla legge comprese le pertinenze dell'abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ha la residenza anagrafica;

2) gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al 1° grado di parentela, come previsto dall'art. 6 del vigente regolamento;

3) unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da uno o entrambi i coniugi, assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione a condizione che il coniuge non assegnatario non usufruisca dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale in un'altra unità immobiliare e che il coniuge assegnatario utilizzi l'immobile a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

C - aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10, cat.B; cat. C/1, C/2, C/3, C/4, cat. C/6, C/7; cat.D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8;

D - aliquota agevolata del 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori e che la concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori;

2) **DI CONFERMARE** in €.104,00, per l'anno 2011 e per i soggetti passivi previsti dalla legge, ai fini del pagamento dell'imposta ICI, la detrazione per la prima casa di cui al punto 1) della precedente lett. "B";

3) **DI STIMARE**, in base alle proiezioni, il gettito complessivo dell'imposta per l'anno 2011 in €. 630.000,00.

ATTESA l'urgenza di provvedere, su proposta del Sindaco,

CON VOTI favorevoli n° 11 su n° 11 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
DAVIDE VEZZOLI



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LIA BROGIOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

N. Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1 del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 27 GEN 2011 al 11 FEB 2011

Lì, 27 GEN 2011



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LIA BROGIOLO

Note:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.U. n° 267/2000).

Lì,

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LIA BROGIOLO
